ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/04/2013

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/34912-citt-metropolitana-autonomia-e-solidariet

Autore: Boscolo Anzoletti Matteo

Città metropolitana: autonomia e solidarietà

MATTEO BOSCOLO ANZOLETTI
e-mail: matteoboscolo2012@yahoo.it

CITTA' METROPOLITANA: AUTONOMIA E SOLIDARIETA'

Entrate nella legislazione dello Stato italiano con la L. 142/1990, le Città metropolitane sono state istituite nel 2012.

Prima della L. 142/1990, la Regione Sicilia ha definito le Aree Metropolitane di Palermo, Catania e Messina in base alla L. R. 9/1986. Al riguardo, la Corte Costituzionale ha affermato che "la delimitazione delle aree metropolitane, lungi dal comportare la costituzione di enti subprovinciali, realizza solo un diverso assetto delle funzioni, ripartite fra i due livelli di governo locale secondo quanto suggerito dalle stesse peculiarità della situazione socio-economica e territoriale, in vista di migliori risultati sul piano dell'efficienza, dell'efficacia e della razionalità. Attraverso un procedimento partecipativo, che prevede l'iniziativa e comunque il parere degli enti locali interessati, si realizza un modello analogo, nella sua ispirazione, a quello accolto dalla legge n. 142 del 1990, di ordinamento delle autonomie locali, rispetto al quale sussistono soltanto talune varianti in senso restrittivo, ove si consideri che, nel modello siciliano, il governo dell'area metropolitana assume una fisionomia prevalentemente funzionale, comportando un mero trasferimento di funzioni di c.d. "area vasta" dai Comuni alla Provincia regionale nella configurazione giuridica che quest'ultimo ente ha assunto per effetto della legge regionale n. 9 del 1986".

Oltre alla Sicilia, vi è un'altra Regione a Statuto speciale che ha posto in essere norme in materia di Città metropolitane. Infatti, la Regione Sardegna ha stabilito che con riferimento al territorio di Cagliari lo schema di assetto provinciale possa prevedere la delimitazione dell'area metropolitana.

Precedentemente alla promulgazione della L. 142/1990 era iniziato il procedimento per l'istituzione della Provincia di Lodi anteriormente alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Milano, area pregnante per la propria economica poliedricità sin da tempi pregressi.

L'iniziativa comunale, alla luce di tale norma, è destinata, pertanto, a conservare piena efficacia nel tempo, una volta che non sia intervenuta, successivamente alla delibera di approvazione dell'iniziativa, una diversa o contraria volontà espressa dallo stesso Comune.

Non può assumere rilievo il fatto che la Provincia di Lodi, nella sua configurazione finale, abbia incluso soltanto 61 Comuni rispetto ai 66 che all'inizio avevano avanzato domanda ai sensi dell'art. 133, primo comma, della Costituzione. Nel procedimento in esame le singole iniziative comunali, per quanto coordinate allo stesso fine, mantengono, infatti, una reciproca autonomia, mentre spetta soltanto al potere legislativo valutare, nella fase conclusiva dello stesso procedimento, l'idoneità e l'adeguatezza dell'ambito territoriale destinato a costituire la base della nuova Provincia.

Non può essere, così, condivisa la censura riferita al fatto che la Provincia di Lodi sarebbe stata istituita senza una previa delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Milano e senza una valutazione della compatibilità della nuova Provincia con tale area. Nelle specie, erano già stati

adottati da parte della Regione atti idonei a tracciare una prima delimitazione dell'ambito territoriale dell'area metropolitana di Milano, quanto meno ai fini del rapporto con l'ambito territoriale della Provincia di Lodi.

Ma perchè la Città metropolitana?

Essa nasce dalla considerazione di contribuire a valorizzare l'intero territorio nazionale a partire dalla valorizzazione delle specifiche peculiarità di alcune sue aree qualificate, secondo il metodo dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Sin dall'antichità si sono sviluppate Città metropolitane, così definite in quanto svolgevano un ruolo economico e sociale di grande rilievo, creando una rete di efficienza e produttività con le città che attorno ad esse e assieme ad esse crescevano e prosperavano. Ciò ha avuto un notevole impulso nel Medio Evo e, soprattutto nel Rinascimento quando, ex multis, Genova,Venezia, Firenze, Napoli, Palermo alcune importanti città olandesi hanno iniziato a intessere rapporti commerciali con l'oriente. Rapporti sviluppati nei secoli, e che videro nel corso del XIX secolo la crescita, come altre, delle Città metropolitane di Parigi e Londra.

Per cogliere il significato contemporaneo di città metropolitana utile è la considerazione compiuta relativamente alla realtà olandese di Randstad-Holland che avendo collegato attraverso una rete viaria, ferroviaria e fluviale molto efficiente Amsterdam, Rotterdam, l'Aia, Leida, Haarlem, Hilversum e Utrecht oggi si presenta in Europa come un'unica area urbana da sei milioni di abitanti fortemente competitiva. Gli olandesi infatti hanno saputo amministrare in maniera organica una grande *conurbazione* policentrica che comprende diciassette città e ha saputo puntare sulle diverse specializzazioni dividendo le funzioni amministrative, economiche e culturali». Nei fatti all'Aia trova sede il governo dell'area metropolitana, ad Amsterdam le grandi società finanziarie, a Rotterdam le attività portuali e l'industria pesante, a Leida, Haarlem e Hilversum la piccola media impresa e a Utrecht le attività culturali. Le aree metropolitane esistono già nei fatti, e le città metropolitane, province metropolitane, aree metropolitane o come si vogliono chiamare sono quegli strumenti che permettono di governare il processo di sviluppo integrando i servizi, aumentando il livello dell'offerta e trovando soluzioni innovative», tenendo conto che ogni città metropolitana d'Europa è cresciuta e ha risolto i suoi problemi in maniera diversa. Attualmente, tutti i paesi europei stanno definendo la scala della competitività sovra comunale.

Al riguardo, la tensione alla razionalizzazione delle spese in una macroarea è evidente se si considera che la norma sulla Città metropolitana è inserita all'interno del provvedimento approvato in materia di riduzione della spesa.

Si evince così che la Città metropolitana può essere un nuovo ente locale in grado di stabilire opportunità complessive in materia economica, laddove vengano create e valorizzate reti produttive che partendo dalle caratteristiche socio-economiche del tessuto metropolitano siano per esso motivo di sviluppo.

Non va tuttavia obliterato il fatto che, a maggior ragione, nel tempo attuale, la situazione economica può creare situazione di emarginazione. La lontananza dalla città che di tale ente sarà il soggetto centrale, può infatti dare adito a difficoltà notevoli soprattutto per quei soggetti la cui disponibilità economica sia maggiormente ridotta. La Città metropolitana conseguirà i propri obiettivi nella misura in cui il suo statuto e l'applicazione del medesimo saranno tali da attuare quei doveri di solidarietà previsti dalla Costituzione, che affermano l'eguaglianza sul piano sostanziale realizzando forme di concreta integrazione.

Così non sarebbe, ad esempio, se servizi di fondamentale importanza saranno situati soltanto nel centro principale della Città metropolitana, escludendo gli altri Comuni.

Tra la legge del 1990 e la recente L. n. 135/2012, è di capitale importanza quanto affermato dall'art. 22 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale ha definito le *aree metropolitane*.

Al riguardo, l'esercizio dei poteri regionali in materia di "delimitazione dell'area metropolitana", "costituzione della Città metropolitana", "individuazione delle sue funzioni" è subordinato al rispetto della "disciplina stabilita dalla legge dello Stato" e non si può quindi dedurne la volontà della Regione di contraddire la competenza statale esclusiva in tema di determinazione "delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane". D'altra parte il secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, nell'affidare il potere di "conferimento" delle funzioni amministrative anche alla legge regionale, si riferisce espressamente pure alle Città metropolitane.

Inoltre, impulso all'istituzione delle Città metropolitane è pervenuto a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione

In merito all'individuazione delle aree metropolitane, una legge in seguito promulgata ha affermato che le Città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.

Il legislatore ha scelto come metropolitane quelle città che nella loro storia e nel loro presente si siano rivelate rilevanti per il tessuto economico-sociale a partire dal legame sviluppato sul territorio sul quale si trovano e, unitamente, con i loro abitanti, e che, nel presente, siano in grado di riverberare questa rilevanza a livello nazionale. Rilevanza che permette più che per altre città l'istituzione e la prosecuzione di partnership con altre città o enti non italiani. Il cui profitto (economico, ma non solo) giunga per loro mezzo a prodursi e manifestarsi oltre i loro confini, per l'Italia intera. Criterio per mezzo del quale si realizzano nel presente i principi di unità e indivisibilità della Repubblica.

A tale scopo, l'interrelazione tra l'istruzione e il mondo del lavoro, si troveranno ad essere veicolo di efficacia e di efficienza dell'ente locale istituito. Segnatamente, la valenza fortemente produttiva della Città metropolitana, implica anche la necessità dell'operatività accentuatamente, sia pure nelle reciproche specificità, di coloro i quali lavorano nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con una diversa accentuazione (ad esempio, maggiormente agricola o industriale), a seconda del tipo di Città metropolitana che concretamente si è andata formando nel tempo.

In questo complesso e dinamico contesto, molto significativo è il ruolo che può esercitare il sistema bancario il quale, sin da quando è stata fondata la prima banca, ha sempre avuto un ruolo grandemente importante nella valorizzazione del capitale umano, prima ancora che economico, del territorio nel quale si è trovato ad operare.

Sotto un profilo logistico, la Città metropolitana trae il suo humus dal fatto che le città si sono rapidamente espanse sin dalla fine della seconda guerra mondiale, portando a unire territori che prima erano separati da vaste campagne entro le quali si svolgeva una vita prevalentemente agreste. Da allora molte aree sono state dedicate a usi industriali, e ciò è un altro elemento che costituisce il background della Città metropolitana. Molti luoghi sono stati da allora abitati dai lavoratori del nuovo settore industriale.

Sono quindi cambiati i trasporti, e ciò permette a centinaia di migliaia di studenti e di lavoratori di raggiungere ogni giorno la città nella quale svolgere lo studio o il lavoro.

Alcune città si caratterizzano quindi per essere luoghi particolarmente adeguati per l'erogazione di servizi, che vengono prestati non solo alle città situate nel territorio provinciale, ma anche (in non pochi casi) bel oltre i limiti di quello che è stato il suo vasto territorio.

Nella storia, l'area metropolitana entro la quale si formava la Città metropolitana è stata data da un territorio caratterizzato da *conurbazione,* che sorge dall'espansione di centri urbani tra loro differenti e di importanza fondamentalmente omogenea, che si fondono in unico ente locale o da *agglomerazione,* data da un Comune centrale e dalle città minori ad esso satelliti che di esso formano i sobborghi. Nel tempo presente, l'agglomerazione porterebbe a territori svalutati ed emarginati. Risulta pertanto, molto più opportuna la scelta della conurbazione.

Con riferimento alle funzioni in materia di territorio che sono peculiari alla Città metropolitana, la Corte costituzionale ha evidenziato che va, in primo luogo, osservato che la Città metropolitana corrisponde all'ente locale di area vasta, tanto che nel territorio in cui si crea la Città metropolitana, questa succede alla Provincia. Inoltre, lo Stato lamenta la attribuzione ai Comuni, sia pure associati in ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale), di funzioni che «non spettano solamente» a tali enti ma anche alle Province. Si tratterebbe, in particolare, dei compiti di programmazione relativi alla «tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali» che sarebbero attribuiti agli ASTER, mentre atterrebbero alla materia «difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente» di spettanza della Provincia ai sensi della medesima legge regionale; inoltre, riguarderebbe la funzione di «coordinamento dello sviluppo economico e sociale» che l'art. 20 del testo unico degli enti locali attribuisce alle Province. L'asserita sottrazione di tali funzioni alle Province in materia di programmazione e di coordinamento risulta inesistente ad una lettura complessiva della disposizione impugnata. Infatti la previsione di questa forma associativa, caratterizzata da una particolare rappresentatività, è espressamente finalizzata alla «interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia» e alla «programmazione di interventi territoriali integrativi» relativamente a determinate finalità, tra le quali, la tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, nonché il coordinamento e sviluppo economico e sociale.

Successivamente, sono state recate disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Con riferimento all'Italia, in un contesto caratterizzato da molti Comuni si è avuta sinora una disciplina omogenea per tutte le realtà territoriali. Il fatto che la disciplina della Città metropolitana sia oggi demandata a uno statuto, permette meglio di capire e per suo mezzo valorizzare il tessuto economico-sociale, secondo le caratteristiche da essa profondamente sviluppate nel tempo. Ciò in una tensione al superamento dei limiti attualmente esistenti nelle singole realtà territoriali, e in quelli che si potrebbero porre in macrosistemi quali saranno le Città metropolitane. Statuto che, più che per gli altri enti locali necessita di esplicitare le caratteristiche e le peculiarità dei Comuni che ne fanno parte.

Un esempio tangibile di ciò è dato dalla città di Venezia, che sin da epoche molto lontane svolse un'intensa attività commerciale, per l'esercizio della quale fu di fondamentale importanza il porto e l'arsenale che, nel tempo, si svilupparono.

E al tempo delle Repubbliche marinare Venezia giunse al proprio apogeo, che coincise con un forte e irradiato traffico mercantile sino a Xi' an, in Cina, lungo la via della seta. Il che, da allora e

per molti secoli, le valse il titolo di “porta d'Oriente”. Ciò spiega l'importanza commerciale di Venezia non solo nel Mediterraneo. Nel tempo l'economia si è diversificata, sino a comprendere una pluralità di ambiti eterogenei, ma uniti.

Attualmente l'economia è in costante evoluzione, e nella situazione economica che si è verificata a livello globale negli ultimi decenni le Città metropolitane possono essere elemento di sviluppo ed emancipazione complessiva.

La proposta di istituzione spetta: *a)* al Comune capoluogo congiuntamente alla provincia; *b)* al Comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della Provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione; *c)* alla Provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei Comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene: *a)* la perimetrazione della Città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i Comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una Provincia o di una sua parte e comprende il Comune capoluogo; *b)* l'articolazione del territorio della Città metropolitana al suo interno in Comuni; *c)* una proposta di statuto provvisorio della Città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera *b)*.

Il primo “motore” della Città metropolitana è dato dall'attuazione dell'*autonomia,* la quale sarà poi esercitata per mezzo delle sue funzioni. E lo strumento per mezzo del quale essa si formalizza è lo statuto.

L'istituzione della Città metropolitana è demandata alla Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei Comuni del territorio provinciale e il presidente della Provincia. La Conferenza metropolitana svolge le proprie funzioni nel momento di gestazione della medesima. Essa ha infatti il compito di elaborare e deliberare lo statuto della Città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della Provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013 e, alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013.

Tra le funzioni inerenti la Città metropolitana vi è quella del *sindaco metropolitano*, il quale è di diritto il sindaco del Comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della Città metropolitana, e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato. Oltre al sindaco, che può nominare un *vicesindaco,* sono organi della Città metropolitana i *consiglieri metropolitani.* Ad essi possono essere attribuite deleghe dal sindaco.

Il consiglio metropolitano è composto da: a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti; b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti; c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi.

Di somma rilevanza è il contenuto dello statuto della Città metropolitana, il quale conseguirà tanto più gli obiettivi della Città metropolitana quanto più sarà concretamente un rapporto

reciproco di valorizzazione economico-sociale nel presente tra il capoluogo della Città metropolitana e i Comuni che ne faranno parte.

Sulla proposta di statuto, previa acquisizione del parere della Regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Se l'esito del referendum è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le Regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della Città metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di Regione diventa la Città metropolitana che comprende nel proprio territorio il Comune capoluogo di Regione.

Lo statuto può prevedere che il Comune capoluogo sia articolato in più Comuni su proposta del Comune capoluogo.

Lo statuto della Città metropolitana e il successivo statuto definitivo possono stabilire che il sindaco metropolitano: a) sia di diritto il sindaco del Comune capoluogo; b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della Provincia; c) nel caso in cui articolazione del territorio del Comune capoluogo medesimo in più Comuni, il sindaco sia eletto a suffragio universale e diretto.

Lo statuto definitivo della Città metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione. Lo statuto nonché lo statuto definitivo della Città metropolitana: a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni; b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; c) disciplina i rapporti fra i Comuni facenti parte della Città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la Città metropolitana può conferire ai Comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche di forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento; d) prevede le modalità con le quali i Comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento; e) può regolare le modalità in base alle quali i Comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la Città metropolitana.
Alla città metropolitana sono attribuite: a) le funzioni fondamentali delle Province; b) le seguenti funzioni fondamentali: 1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; 3) mobilità e viabilità; 4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle Città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Dalla Costituzione , infatti, si afferma, per un verso, il principio generale che le autonomie locali costituiscono una parte essenziale dell'articolazione democratica dell'ordinamento unitario repubblicano e, per altro verso, si attribuisce a siffatto articolato complesso di istituzioni democratiche - ora sotto la denominazione di <Repubblica>, ora sotto quella di <Italia>- l'adempimento di una serie di compiti fondamentali: compiti che vanno svolti, oltreché attraverso le proprie competenze, nella pienezza delle potenzialità di *partecipazione* comunitaria di cui ciascuna istituzione e capace e che sono diretti a favorire il più elevato sviluppo della persona umana, della solidarietà sociale ed economica, della democrazia politica, della cultura e del progresso tecnico-scientifico, della convivenza pacifica tra i popoli (articoli 2, 3, 9 e 11 della Costituzione). L'autonomia dei Comuni partecipi della Città metropolitana diviene così elemento essenziale e dinamico di sviluppo complessivo della medesima.

Il secondo "motore" della Città metropolitana è dato dall'attuazione del *principio di solidarietà,* il quale si realizza attraverso l'eguaglianza sostanziale, a norma della quale *"è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"* di cui all'articolo 3 della Costituzione, e l'articolo 4, a norma del quale *"ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."*

La rimozione degli ostacoli di natura economica e sociale non viene determinata – specialmente nel settore economico e in quello sociale – dalla sola forza normativa del testo costituzionale, ma tende a realizzarsi ad opera di strumenti diversi e molteplici e, in primo luogo, attraverso l'attività legislativa e quella amministrativa.

Sotto il profilo della solidarietà economica, di grande rilevanza è il disposto dell'articolo 119 della Costituzione, come modificato a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione nel 2001. Dalla sua attuazione è infatti possibile dedicare risorse per la valorizzazione dei Comuni della Città metropolitana che ne necessitino nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza complessiva di questo ente locale. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha avuto modo di riconoscere che, sul piano finanziario, in base al nuovo testo dell'articolo 119, le Regioni – come gli enti locali – sono dotate di «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» (primo comma) e godono di «risorse autonome» rappresentate da tributi ed entrate propri, nonché dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio (secondo comma). E per i territori con minore capacità fiscale per abitante, la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo «senza vincoli di destinazione» (terzo comma). Nel loro complesso tali risorse devono consentire alle Regioni ed agli altri enti locali «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (quarto comma). Non di meno, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato può destinare «risorse aggiuntive» ed effettuare «interventi speciali» in favore «di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni» (quinto comma). Ciò contribuisce a rendere concreto quello che altrimenti resterebbe un mero principio.

Una città che fosse avanzatissima sotto il profilo economico-territoriale, ma nella quale non fosse valorizzata la persona per mezzo della solidarietà, sarebbe vuota e rivolta a grandi passi verso una recessione non solo economica. Da ciò la rilevanza e l'importanza, assieme all'autonomia, della solidarietà come binario lungo il quale passa e scorre la Città metropolitana.

La solidarietà sociale si estrinseca quindi come punto di contatto tra il presente e la storia della Città metropolitana, senza la quale essa si smarrisce. E tale punto di contatto è dato dall'istruzione. Come emerge dal Testo costituzionale, nello Stato di cultura istruzione, insegnamento e scuola hanno significati tra loro distinti e tra loro concettualmente collegati. In questo contesto, l'insegnamento e la scuola sono subordinati all'istruzione, concetto normativo fondamentale in materia. Essa, dunque, contribuisce a garantire, nei multiformi aspetti del suo accadere, non solo il fatto che la Città metropolitana sia un fattore trainante in materia economica, ma anche che coloro i quali vivono in essa mantengano la coscienza di dove sono nati e delle motivazioni che hanno condotto quel territorio a divenire una Città metropolitana nel tempo.

Si evince pertanto che la solidarietà è luogo di riferimento all'interno della Città metropolitana di sicurezza, libertà e dignità umana, elementi che contribuiscono in modo determinante alla qualità della vita al suo interno e, in proiezione, degli enti con i quali essa interagisce.

Per quanto, poi, riguarda l'adesione alla Città metropolitana o a una Provincia limitrofa, essa è demandato al Consiglio comunale del singolo Comune. Sotto il profilo territoriale**,** la soppressione delle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, conduce alla contestuale istituzione delle relative Città metropolitane, il cui territorio coincide con quello della Provincia contestualmente soppressa.

Alla città metropolitana spettano: a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della Provincia soppressa, a cui ciascuna Città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi; b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

Nelle Regioni a statuto ordinario, saranno soppresse le Provincie nel cui territorio sussistono le Città metropolitane a far data dal 31 dicembre2013. Le quali succederanno ad esse dal 1 gennaio 2014.

Matteo Boscolo Anzoletti